STUDIO LEGALE BETTI

Piazza Portello 1\2 sc.b - Tel. e Fax 010\246.15.15 - 16124 GENOVA
Avv. Stefano Betti
C.F. BTTSFN63A11D969S;
PEC: stefano.betti@ordineavvgenova.it
E-MAIL: avv.betti@studiolegalebetti.it

Avv. STEFANO BETTI
-Patrocinante in Cassazione-
-Master in Diritto Tributario dell'Università di Genova-
Avv. GIANLUCA BETTI
-Master in Diritto Processuale Amministrativo dell'Università Europa di Roma
Avv. SARA CARRARA
Avv. ROBERTA ROLLA
Avv. PIETRO TISCORNIA

Spett.le COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE
DEGLI ISPETTORI ANTINCENDI LAUREATI
(detto CO.VAL.)
Via Scuole civico 12
25128 Brescia (BS)
e-mail: comitato.valorizzazione@gmail.com
PEC: comitato.valorizzazione2026@legalmail.it

C.A. Presidente Ing. Lorenzo Pintossi,
PEC: comitato.valorizzazione2026@legalmail.it
comitato.valorizzazione@gmail.com

NOTA SU:

Richiesta di inquadramento degli Ispettori Antincendi Laureati dell'art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 nel Ruolo dei Direttivi Aggiunti VVF a seguito del riordino in corso (art. 12 L. 42/2025) ad uso relazione interna per parlamentare

IL CO.VAL

Il Comitato di Valorizzazione (Co.Val.) è un'associazione costituita tra Ispettori Antincendi Laureati del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, immessi in ruolo mediante concorso pubblico esterno, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, in possesso di laurea in ingegneria o architettura e della relativa abilitazione professionale.

La questione riguarda la valorizzazione della laurea ai fini della progressione orizzontale e verticale dei predetti ispettori antincendi laureati dei VVF, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo di riordino, ai sensi dell'art. 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42, per richiedere il transito diretto nel Ruolo dei Direttivi Aggiunti nella qualifica di vice direttore aggiunto — senza ulteriore concorso interno — per il personale inquadrato ex art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. 217/2005, essendo già in possesso dei medesimi requisiti di titolo di studio e abilitazione.

Oggetto e contesto istituzionale

L'attuale Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disciplinato dal D.lgs. 217/2005 quale attuazione della legge delega ex art. 2 L. 252/2004.

Il D.lgs. 217/2005 era stato modificato, a seguito di ulteriori leggi delega, dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127.

È ora previsto il riordino del Corpo dei VVF ai sensi dell'art. 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42 che recita:

"1. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 ottobre 2026[1], uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente ***principio e criterio direttivo: ottimizzazione****, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,* ***delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco****, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,* ***anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.***

4. ***Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*** *..."*

Il vulnus ordinamentale: funzioni direttive senza riconoscimento

Gli Ispettori Antincendi Laureati reclutati per concorso pubblico esterno sono stati assunti con requisiti obbligatori [artt. 19 comma 1, lett. a) e 20 d.lgs. 217/2005] — laurea e abilitazione professionale — identici a quelli richiesti per accedere al ruolo dei Direttivi Aggiunti (artt. 213 e 215 del d.lgs. 217/2005 ed artt. 184 - 186 dello schema di riordino all.1).

Non si è trattato di titoli preferenziali, ma di condizioni di ammissione inderogabili.

[1] Il termine è prorogato di 90 giorni per i pareri delle Commissioni Parlamentari, ex L.42/25 art. 12 c.3:
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. ***Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.*** *Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati*

Nonostante ciò, il vigente ordinamento D.lgs 217/2005 accomuna (art. 19) — e lo schema di riordino continua ad accomunare (art. 19) — nel medesimo ruolo degli Ispettori questi professionisti e i colleghi immessi per concorso interno, per i quali era richiesto il solo diploma di scuola secondaria superiore e almeno quindici anni di servizio.

In numerosi Comandi, gli Ispettori laureati in questione riferiscono che vengono sistematicamente impiegati in via quasi esclusiva nella prevenzione incendi, nei tavoli tecnici, nelle commissioni, nella gestione di uffici, di procedimenti amministrativi e di capitoli di spesa, fungendo da "sostituti qualificati" di personale direttivo.

Inoltre gli stessi riportano che sono spesso adibiti al servizio di guardia, nell'ambito del quale assumono la direzione del soccorso tecnico urgente sul territorio di competenza del Comando provinciale, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 64/2012.

A ciò si aggiunge spesso il loro utilizzo, per le specifiche competenze professionali derivanti dal titolo di laurea, anche per la redazione di relazioni tecniche e di progetti interni all'Amministrazione.

Le funzioni così effettivamente svolte corrispondono materialmente a quelle dei Direttivi Aggiunti, come definite dall'art.185 dello schema di riordino, che includono: *funzioni di direzione di unità organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; ... compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con diretta responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; ...incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa(zione) alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumo(no) la direzione*;

La legge delega del 2004 e il criterio della progressione per titolo di studio

La legge delega 30 settembre 2004, n. 252, all'art. 2, aveva espressamente indicato criteri di avanzamento basati principalmente sui titoli di studio oltre che sui percorsi di formazione e qualificazione professionale.

Tale principio — collegamento diretto tra il titolo universitario e l'accesso al ruolo direttivo — è il fondamento stesso dell'attuale ruolo dei Direttivi Aggiunti, istituito con il d.lgs. 217/2005 (artt. 213 e ss.) proprio per valorizzare il percorso accademico-abilitativo degli Ispettori, dal cui ruolo è stabilito l'accesso.

Lo schema di riordino ex art. 12 L. 42/2025: perpetuazione e aggravamento

Lo schema di riordino prevede che l'accesso al ruolo degli Ispettori (art. 19 dello schema) diventi possibile con il solo diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico e soprattutto non sarà più richiesta la laurea come requisito obbligatorio di accesso interno o esterno (quest'ultimo contemplato in via residuale).

Gli attuali Ispettori laureati diventeranno pertanto una figura ad esaurimento e saranno del tutto uniformati agli ispettori diplomati, con palese violazione del principio di valorizzazione del titolo di studio per la progressione orizzontale o verticale e delle norme costituzionali a suo presidio.

La bozza di riordino (all.1) reintroduce al Capo VII, artt. 184 e ss. il ruolo dei Direttivi Aggiunti, articolato nelle qualifiche di vice direttore aggiunto, direttore aggiunto e direttore coordinatore.

L'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto richiede, mediante concorso interno (schema art. 186), almeno 8 anni di servizio nel ruolo degli Ispettori, laurea in ingegneria/architettura e abilitazione professionale — ossia i medesimi titoli già posseduti al momento dell'assunzione da parte degli Ispettori in questione.

Il paradosso è evidente: si obbliga un concorso interno per accedere a un ruolo di Direttivi Aggiunti, per il quale si possiedono già tutti i requisiti tranne quello temporale, che non riguarda il criterio della valorizzazione del titolo di studio.

Le osservazioni del Consiglio di Stato e la clausola di invarianza finanziaria

Il Consiglio di Stato, Sez. Consultiva per gli Atti Normativi, con parere Numero 01692/2026 data spedizione 15/09/2026, NUMERO AFFARE 00838/2026 (all.3), con riguardo agli artt. 19-20, relativi agli ispettori antincendi, dello schema, ha rilevato diverse criticità.

Si segnala altresì che il predetto Consiglio di Stato, interlocutoriamente, ha sospeso l'espressione del parere definitivo, testualmente: *concedendo termine all'Amministrazione richiedente fino al 30 settembre 2026 (termine che consente di esprimere il parere definitivo della Sezione in tempi compatibili con il termine di esercizio delle delega) per: a) trasmettere il parere della Conferenza unificata unitamente alle valutazioni dell'amministrazione sulle osservazioni formulate dalla Conferenza (sia quelle poste come eventuali condizioni, sia le restanti) e il testo dello schema di decreto emendato alla luce di tali valutazioni; b) fornire chiarimenti sui punti critici evidenziati, anche mediante integrazione delle relazioni a corredo; c) apportare le eventuali modifiche allo schema di testo, alla luce del parere della Conferenza unificata e dei rilievi complessivamente formulati con il presente parere interlocutorio con allegazione di un testo che evidenzi in modo chiaro le differenze con lo schema trasmesso il 10 agosto 2026.*

La richiesta del Co.Val.

Il Co.Val. intende chiedere di introdurre nell'ambito del decreto legislativo di riordino una norma di giustizia ordinamentale che:

— riconosca il diritto al transito diretto nel ruolo dei Direttivi Aggiunti, nella qualifica di vice direttore aggiunto, senza ulteriore concorso interno, per il personale già in ruolo quale Ispettore Antincendi ex art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. 217/2005, essendo in possesso dei requisiti di titolo di studio e di abilitazione professionale di cui all'art. 186 (schema riordino) ;

— assicuri la clausola di salvaguardia retributiva in favore degli interessati, ma prevenendo qualsiasi riduzione del trattamento economico in godimento.

-assicuri l'invarianza finanziaria mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del ruolo degli Ispettori, in misura pari al numero dei transitanti ed in considerazione di quanto segue.

Invarianza finanziaria: le promozioni ad Ispettore Capo con scatto convenzionale ex art. 218

Lo schema di riordino, all'art. 218, dispone inquadramenti transitori a decorrere dal 1° gennaio 2026 per cui il personale immesso in ruolo come ispettore antincendi negli anni 2022 e 2023 verrebbe inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi capo con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

È il caso di tutti gli ispettori antincendi laureati in esame, i cui concorsi hanno comportato la loro immissione nel ruolo negli anni 2022 e 2023.

Risulterebbe dalla tabella C (all. 2) allegata allo schema, che la retribuzione tabellare dell'ispettore antincendi capo, con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, sia addirittura leggermente superiore a quella tabellare del Vice direttore aggiunto.

Ciò significa che lo Stato sopporterà comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'onere del trattamento retributivo della qualifica di Ispettore Capo — con relativo scatto convenzionale — per l'intera platea degli Ispettori laureati (di cui al Co.Val.), indipendentemente dal transito nel ruolo dei Direttivi Aggiunti.

Proprio questa dinamica rende particolarmente favorevole il calcolo dell'invarianza finanziaria per il transito proposto.

Il trattamento economico dei Direttivi Aggiunti è definito nell'ambito del procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente, in un'apposita sezione del comparto.

La qualifica iniziale di vice direttore aggiunto è il livello di ingresso nel ruolo dei direttivi aggiunti e, nel quadro del procedimento negoziale, il suo trattamento fondamentale (Stipendio ed Indennità di rischio) è previsto dalle tabelle del riordino (All.2 tabella C) in misura addirittura inferiore a quello di un Ispettore Antincendi Capo con scatto convenzionale.

Anzi, occorrerebbe preservare la differenza tra il trattamento come Ispettore Capo con scatto convenzionale (da riconoscersi comunque al personale in questione dal 1\1\26) e quello di prima nomina come Vice Direttore Aggiunto, la cui immissione in ruolo dovrebbe essere successiva alla predetta data.

Si osserva che lo stesso schema (art. 236) prevede espressamente lo strumento dell'assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Questo meccanismo garantisce che non si determinino riduzioni retributive e che l'operazione si svolga in piena neutralità per l'erario nel breve periodo, con progressivo riassorbimento nel lungo periodo per effetto della dinamica del comparto negoziale direttivo.

La neutralità strutturale è completata dalla riduzione speculare della dotazione organica del ruolo degli Ispettori, in misura pari al numero delle unità transitanti: la modifica delle dotazioni organiche avviene assicurando «l'invarianza degli oneri di bilancio».

Nessuna nuova assunzione è necessaria: si tratta del semplice ricollocamento di personale già in organico e già retribuito, che non comporta un delta di costo, stante la maggiorazione già prevista, inoltre progressivamente riassorbibile.

4. La richiesta

Il Co.Val. intende chiedere pertanto di introdurre nel decreto legislativo di riordino una norma che riconosca il diritto al transito diretto nel ruolo dei Direttivi Aggiunti nella qualifica di vice direttore aggiunto — senza ulteriore concorso interno — per il personale (ispettori antincendi laureati) inquadrato ex art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. 217/2005, essendo già in possesso dei medesimi requisiti di titolo di studio e abilitazione.

Il principio è quello enunciato già dalla legge delega 252/2004 (art.2): il personale con laurea e titolo abilitativo deve trovare un riconoscimento ordinamentale distinto e coerente con il livello di competenze e responsabilità richiestegli ed è coerente con i criteri della Legge delega 42/2025, che ex art. 12 prevede **l'ottimizzazione,** senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **delle funzioni e dei compiti** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, **anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.**

Del resto i principi costituzionali a presidio della valorizzazione del titolo di studio, ai fini della progressione verticale, stabiliti nell'articolo 2 della originaria legge delega 252/2004, per la laurea degli ispettori antincendi inquadrati ex art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. 217/2005, risiedono negli stessi articoli della Carta fondamentale, la cui non osservanza porterebbe ad una violazione delle norme costituzionali.

Articolo 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza

La norma che accomuna nel medesimo ruolo e nella medesima qualifica soggetti reclutati con requisiti radicalmente diversi (laurea + abilitazione professionale vs. solo diploma) produce una irragionevole equiparazione di posizioni sostanzialmente diseguali.

La Corte Costituzionale ha costantemente affermato che il principio di uguaglianza impone di trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Qui si verifica il contrario: si trattano ugualmente situazioni diverse (Ispettori con laurea e abilitazione vs. Ispettori con solo diploma).

Ulteriore profilo di irragionevolezza: lo schema di riordino riconosce che la laurea in ingegneria/architettura + abilitazione professionale è il titolo necessario per i Direttivi Aggiunti (artt. 184-186 dello schema), ma non ne trae la conseguenza logica di inquadrare direttamente in

quel ruolo coloro che, avendo superato il concorso esterno ex art. 19, comma 1, lett. a), già possiedono tali titoli.

Articolo 36 della Costituzione — Retribuzione proporzionata

Una ricorrente adibizione degli Ispettori laureati a funzioni direttive (prevenzione incendi in autonomia, gestione di procedimenti amministrativi, coordinamento di uffici, firma di atti a rilevanza esterna) senza il corrispondente riconoscimento economico e giuridico viola il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, sancito dall'art. 36 Cost.

Articolo 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità

L'uso sistematico di personale inquadrato come non direttivo per svolgere funzioni direttive contrasta con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Tale prassi genera inefficienza (personale non correttamente inquadrato), opacità (responsabilità formali e sostanziali non coincidenti) e svilisce il valore dei concorsi pubblici come strumento di selezione meritocratica.

Non si può giuridicamente giustificare l'assegnazione di mansioni superiori e pretendere responsabilità direttive, senza riconoscere il corrispondente inquadramento e la corretta qualifica.

Lo stesso parere Numero 01692/2026 datato 15/09/2026 del Consiglio di Stato sottolinea che:

...le attività svolte dal Corpo e, dunque, anche la progressione verticale all'interno dello stesso, possano, in linea di principio, integrare una di quelle "particolari situazioni" che, in base alla giurisprudenza costituzionale, ammettono la restrizione dei soggetti legittimati a partecipare alle selezioni (ivi incluse quelle che comportano la progressione verticale nell'ambito dei ruoli dell'Amministrazione stessa, altrimenti anch'esse assoggettate alla regola del pubblico concorso di cui all'articolo 97, comma 4 Cost.), laddove ciò sia funzionale alla garanzia del buon funzionamento dell'Amministrazione (Corte cost., 23 luglio 2002, n. 373)….

Articolo 51 della Costituzione — Accesso agli uffici pubblici

Il principio del pari accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza impone che chi ha superato un concorso con requisiti più stringenti, quali la laurea, non possa essere trattato come se quel concorso non avesse un valore differenziale.

Il riordino, non valorizzando la selezione effettuata mediante concorso esterno con laurea e abilitazione, finirebbe per neutralizzare retroattivamente le condizioni di accesso differenziate, violando la garanzia costituzionale di cui all'art. 51 Cost.

Articolo 4 della Costituzione — Diritto al lavoro

Nella misura in cui non si valorizza professionalmente la figura degli Ispettori laureati, non consentendo loro uno sviluppo di carriera coerente con le competenze acquisite mediante titoli legalmente obbligatori per il concorso, si lede anche il diritto al lavoro nella sua dimensione qualitativa.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti.

Genova 28/09/2026

Con ossequi

Avv. Stefano Betti

1) Schema Riordino
2) Tabelle
3) Parere CdS Sez. Consultiva Numero 01692/2026 datato 15/09/2026